

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI NEI CENTRI SEMIRESIDENZIALI

*[Questo modello rappresenta uno schema di convenzione.
In quanto modello può essere integrato e/o modificato dalle parti negli elementi non sostanziali]*

TRA

il Comune di Falconara Marittima rappresentato dal Dirigente del IV Settore - U.O.C. Attività e Servizi Sociali
- Dott. Brunetti Alberto, domiciliato per la carica a Falconara Marittima, Piazza Carducci n. 4;

E

la _____, con sede a _____ via _____ C.F.
_____ in qualità di Ente Gestore delle strutture a carattere semiresidenziale, nella persona del
suo legale rappresentante _____, nato/a a _____ il _____ C.F.

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 616/1977 che attribuisce ai Comuni la titolarità “degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile”;
- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che pone in capo ai Comuni di residenza gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;
- la L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- Il Regolamento Regionale n. 1_2018 “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- la DGR n. 940_2020 L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle “Strutture Sociali”.

PREMESSO

ai sensi dell'avviso pubblico emanato con la Determinazione Dirigenziale D. D. n. 1212 del 18/10/2018, i soggetti gestori di strutture semi-residenziali (ETS Enti del Terzo Settore) per accedere all'elenco comunale presentano domanda di iscrizione e stipulano una convenzione con il Comune di Falconara Marittima;

SI CONVIENE E SI STIPULA:

ART. 1 – Oggetto del servizio

La presente Convenzione regola l'inserimento nei Centri Semiresidenziali di minori residenti nel Comune di Falconara Marittima con l'obiettivo di favorire la permanenza dei minori nei loro contesti di origine e prevenirne l'istituzionalizzazione, attraverso interventi di tipo educativo, psicologico e di mediazione familiare.

Tra gli obiettivi prioritari si propone:

- Garantire il diritto del minore alla permanenza nel proprio ambiente familiare;
- Sostenere e valorizzare la centralità della famiglia nel processo educativo;
- Favorire la crescita del benessere psicofisico del minore;
- Collaborare con il sistema dei servizi sociali, scolastici e sanitari;
- Promuovere e sostenere percorsi integrati di presa in carico dei bisogni;
- Azioni di prevenzione e recupero di situazioni di esclusione sociale per minori a rischio di devianza e di emarginazione;
- Valorizzare e potenziare l'autostima dei minori;
- Ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione

ART. 2 – Destinatari del servizio

Il Comune di Falconara Marittima si avvale della presente Convenzione per l'inserimento presso i Centri semiresidenziali, di minori per i quali il competente SSP abbia individuato specifiche situazioni di difficoltà tra cui:

- Esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà dei genitori a svolgere la funzione educativa;
- Presenza di difficoltà transitorie e temporanee, anche di tipo scolastico, recuperabili con un intervento socio educativo mirato;
- Esistenza di circostanze che possano comportare situazioni di rischi di emarginazione, disadattamento e devianza.

ART. 3 - Ammissione

Il SSP competente, individuato il bisogno dell'attivazione dell'intervento, che può essere disposto anche dall'Autorità Giudiziaria, comunica la proposta d'ingresso al Responsabile del Servizio. Individuato il Centro semiresidenziale più idoneo, quest'ultimo presenterà un progetto individuale mirato al superamento del disagio del minore.

La comunicazione formale di accettazione avvio del servizio può prevedere l'applicazione di tariffe non dichiarate in fase di domanda di iscrizione, ma concordate con il SSP.

La comunicazione di cui al precedente paragrafo va inoltrata al seguente indirizzo PEC: comune.falconara.protocollo@emarche.it.

ART. 4 – Prestazioni garantite e obblighi del contraente

Il Centro semiresidenziale si impegna ad assicurare le seguenti prestazioni:

- Organizzazione di attività ludico-ricreative, ivi compresa la promozione di attività extra quali gite o vacanze di gruppo;

- Sostegno alla socializzazione, attraverso la partecipazione di attività aggregative, sportive, culturali o di orientamento lavorativo;
- Supporto educativo al processo di crescita del minore;
- Sostegno scolastico pomeridiano;
- Consulenza educativa ai genitori;
- Somministrazione pasti (ove previsto)
- Servizio trasporto
- Pulizia giornaliera degli ambienti;
- Mantenimento delle relazioni e delle comunicazioni con il servizio sociale inviante.

Nel caso di somministrazione dei pasti, la prestazione dovrà essere prevista in conformità alla vigente normativa in materia. Il servizio di trasporto sarà finalizzato alla promozione di momenti di socializzazione fra pari anche all'esterno del Centro in connessione con agenzia/risorse del territorio (sportive, culturali, ricreative, religiose) facilitando l'accesso del minore alle stesse. L'operatore si impegna a comunicare al competente SSP dell'Ente ogni informazione utile e opportuna relativa al caso, nonché a trasmettere con cadenza trimestrale una relazione scritta di aggiornamento.

Si impegna inoltre a non prendere iniziative sul minore se non preventivamente concordate con il SSP dell'Amministrazione comunale.

Il Comune di Falconara Marittima ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nella presente Convenzione. Inoltre l'operatore della struttura si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore. L'Ente gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilita dalla normativa vigente.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono a carico dell'Ente gestore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Falconara Marittima e di indennizzo da parte della medesima.

ART. 5 - Documentazione

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione delle attività previste. Tale sistema, aggiornato costantemente, comprende e conserva la seguente documentazione:

- obiettivi e riferimenti educativi generali;
- prestazioni offerte, organigramma, numero degli operatori e la loro relativa formazione, processi principali del servizio e organizzazione giornaliera;
- modalità di apertura al territorio e in particolare coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, contatti e accordi con associazioni sportive e del tempo libero, etc.;
- strategie di formazione permanente degli operatori e la modalità di lavoro dell'equipe.

ART. 6 - Corrispettivi

Il corrispettivo riconosciuto al Centro Semiresidenziale sarà quello indicato in istanza di iscrizione all'Elenco comunale dei centri semiresidenziali per minori. La retta, così come la corresponsione per servizi specifici, quali trasporto, pasti, etc., potrà essere riaggiornata per comprovati aumenti dei costi di gestione e sotto autorizzazione della U.O.C. Attività e Servizi Sociali.

I corrispettivi sono riconosciuti solo per il servizio effettivamente erogato, anche in modalità non continuativa nel periodo della validità della convenzione, e previa verifica della regolare esecuzione. Le attività di controllo per verificare la regolare esecuzione ed erogazione dei servizi vengo operate dal Servizio Sociale Professionale nella componente qualitativa e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nella componente amministrativo/contabile. Le attività di controllo saranno verbalizzate e soggette a diritto di contraddittorio da parte dell'affidataria dei servizi, qualora venissero rilevati inadempimenti. Le inadempienze che danno via al procedimento per l'applicazione di eventuali penali, comprendono il non assolvimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione e ritardi nell'esecuzione dei servizi (v. art. 8).

ART. 7 – Modalità di pagamento

Il pagamento delle rette a carico del Comune di Falconara Marittima verrà effettuato entro 30 giorni dalla data della fatturazione elettronica ai sensi della L. 244/2007 e ss.mm. su conto corrente dedicato, comunicato dalla struttura ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.

ART. 8– Risoluzione del contratto e clausole penali

L'Affidataria, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Schema di Convenzione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio stesso ed è tenuta ad effettuare il servizio con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), procede all'applicazione delle penali.

1. Applicazione delle penali per inadempimenti contrattuali:

Potranno essere applicate penali da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) rapportate alla gravità dell'inadempimento, oltre alle spese subite dall'Ente affidante per le azioni conseguenti all'inadempimento, fatto salvo l'eventuale danno. Gli importi delle penali suddette saranno trattenuti dall'ammontare delle fatture emesse. In caso di recidiva, le penalità sopra indicate saranno prima raddoppiate, poi triplicate e così via.

2. Applicazione delle penali previste dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023 per ritardi sull'avvio del servizio o ritardi sugli adempimenti prescritti dall'Ente affidante.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

Le penali di cui ai punti 1 e 2 saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà all'applicazione della penale.

3. Risoluzione della presente convenzione tenuto conto della gravità dell'inadempimento.

Costituiscono gravi inadempimenti contrattuali, per le quali potrà essere attivata la risoluzione del contratto:

- a) diniego ad accettare i controlli previsti dal presente appalto;
- b) mancato rispetto degli obblighi di legge;
- c) mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali obbligatori;
- d) omissione o reiterato ritardo nell'esecuzione del servizio;
- e) sospensione delle attività amministrative per più di quattro giorni lavorativi consecutivi;
- f) reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempimenti che hanno comportato l'applicazione della penale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, ivi incluse quelle necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi.

L'Affidataria può risolvere il contratto, previa diffida scritta di almeno 90 giorni, per provata inadempimento da parte del Comune degli impegni previsti nel presente contratto. In tal caso all'Affidataria spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione del contratto, purché regolarmente documentate.

ART. 9 – Durata, recesso e revoca

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, il rinnovo annuale avverrà automaticamente, salvo modifiche della normativa vigente, o per recesso di una delle parti coinvolte.

Il Comune di Falconara Marittima si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizioni di legge.

ART. 11 - Riservatezza

La struttura ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 12 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Le eventuali spese di bollo saranno a carico dell'Ente gestore della struttura.

ART. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia. Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ente gestore
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Falconara Marittima
Il Dirigente del IV Settore
Dott. Alberto Brunetti